



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*, ed in particolare gli articoli 5 e 13;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO l’art. 15, comma 3 bis, del decreto-legge n. 104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8.11.2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive*



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

modificazioni”, così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, e, in particolare l’art. 1, con cui sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185 concernente “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito*”;
- VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*”;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca*”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l’articolo 7 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- VISTO il comma 1 dell’articolo 7 decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 che stabilisce che “*in sede di prima applicazione, coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità ed hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, riferiti ad un solo grado di istruzione, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno*”;



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

- VISTO il comma 3 del richiamato articolo 7 che rinvia al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la definizione dei *criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al comma 1 ed i corrispondenti requisiti di qualità; i contenuti dei percorsi riferiti ai diversi gradi di istruzione; le modalità di attivazione dei percorsi; i costi massimi; le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione; l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice;*
- VISTO l'articolo 7 bis del citato decreto legge n. 71/2024, che ha modificato l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*", assegnando all'INDIRE la funzione di *formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti*";
- VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante "*Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari*" e, in particolare, le Tabelle A, B e C;
- VISTO lo Statuto di INDIRE approvato dal Commissario straordinario con Delibera n. 6 del 14 novembre 2024;
- VISTO l'articolo 3, comma 2, lettera b) del citato Statuto, che annovera tra le finalità statutarie dell'I.N.D.I.R.E. i compiti di "*formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti*";
- CONSIDERATO che I.N.D.I.R.E. risulta essere ente "*in house*" del Ministero dell'istruzione e del merito;
- VISTO il decreto interministeriale del 24-04-25, n. 77 con il quale è stata data attuazione alle disposizioni normative di cui all'articolo 7 del decreto-legge 71 del 2024, finalizzato ad elevare la qualità dell'inclusione scolastica assegnando, agli alunni e studenti con disabilità, personale



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

docente con adeguata specializzazione, per garantirne al meglio il diritto allo studio;

- VISTA la nota prot. 17220 del 29-04-2025 finalizzata ad acquisire da INDIRE il massimo del potenziale formativo, distinto per grado di istruzione scolastica, relativamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da attivare ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”;
- VISTA l’offerta formativa, distinta per grado di istruzione scolastica, trasmessa dall’INDIRE con la nota n. 21566 del 09-05-2025 relativa ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
- VISTO l’avviso inviato alle Università con la nota prot. 20366 del 22 maggio 2025 finalizzato ad acquisire dalle Università il massimo del potenziale formativo, distinto per grado di istruzione scolastica, relativamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da attivare ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”;
- VISTA la nota prot. 21116 del 29 maggio 2025 con la quale sono stati prorogati al 7 giugno 2025 i termini di cui all’avviso prot. 20366 del 22 maggio 2025 per la presentazione delle offerte formative da parte delle Università;
- VISTA l’offerta formativa delle Università, distinta per grado di istruzione scolastica, comunicata tramite la piattaforma di cui all’avviso sopra menzionato;
- VISTO l’avviso prot. 21907 del 4 giugno 2025 con il quale è stata data comunicazione agli interessati sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia di cui all’art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77;
- CONSIDERATO che con comunicazione ex articolo 6 legge 7 agosto 1990, n. 241 prot. nn. 23259 e 23263 del 12.06.2025 è stata avviata la procedura di soccorso istruttorio nei confronti di alcune delle università offerenti al fine di consentire alle medesime di eventualmente rettificare delle incongruenze rilevate dall’Amministrazione nell’ambito delle offerte presentate;
- TENUTO CONTO dei riscontri forniti dalle università destinatarie che hanno provveduto a chiarire e/o rettificare le incongruenze rilevate;
- VISTA la nota prot. 24390 del 17 giugno 2025 con la quale è stata ritenuta suscettibile di accoglimento l’offerta formativa trasmessa dall’INDIRE con la nota n. 21566 del 09-05-2025 pari a 6.000 posti (di cui 1.500 per



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

- l'infanzia, 1.500 per la primaria, 1.500 per la secondaria di primo grado e 1.500 per la secondaria di secondo grado);
- VISTA** la nota prot. 26269 del 20 giugno 2025 con la quale sono stati prorogati i termini per l'espressione della rinuncia di cui all'art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77;
- TENUTO CONTO** che il fabbisogno massimo stimato per l'attivazione dei percorsi di specializzazione di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, è pari a 10.500 posti;
- CONSIDERATO** che, con il citato avviso prot. 20366 del 22 maggio 2025, sono stati resi disponibili in favore delle Università complessivi 4.500;
- TENUTO CONTO** che complessivamente il numero di posti offerti dalle Università è maggiore rispetto al numero di posti attivabili messi a disposizione per ciascun ordine e grado;
- RITENUTO** opportuno avviare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per elevare la qualità dell'inclusione scolastica, ed effettuare la conseguente ripartizione dei posti disponibili;

DECRETA

Art. 1

1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto è autorizzato l'avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71.
2. I posti disponibili autorizzati sono indicati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.
3. Stante l'eccedenza dell'offerta potenziale complessiva fornita dalle Università rispetto al fabbisogno di cui all'avviso prot. n. 20366 del 22 maggio 2025, i posti sono ripartiti secondo il principio di proporzionalità in relazione all'offerta ricevuta ed ai posti disponibili, applicando una soglia massima di assegnazione per ciascuna Università pari al 10% dei posti medesimi per ciascun grado, al fine di consentirne una più equa distribuzione tra tutti gli Atenei.

Art. 2

1. All'atto di presentazione della domanda di iscrizione ai percorsi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, le Università acquisiscono dai soggetti richiedenti gli estremi della rinuncia, espressa nelle modalità di cui all'articolo 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, che costituisce condizione per l'iscrizione ai corsi.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

2. I corsi di cui al presente ciclo dovranno svolgersi in non meno di quattro mesi. I contenuti dei percorsi di formazione, per quanto attiene agli insegnamenti obbligatori, ai laboratori e alla eventuale attività di tirocinio, sono definiti nell'Allegato A del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Con particolare riferimento alle attività di tirocinio gli Atenei dovranno impegnarsi ad acquisire, da coloro che richiedono l'iscrizione ai percorsi di specializzazione finalizzati al conseguimento di 36 crediti formativi, una dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente l'effettivo possesso di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado di interesse.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito ed è sottoposto ai controlli di legge dei competenti organi di controllo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Tabella dei posti autorizzati alle Università per lo svolgimento dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71

Denominazione Ateneo	INFANZIA	PRIMARIA	I GRADO	II GRADO	TOTALE
Università della Basilicata	13	10	7	7	37
Università della Calabria	51	42	28	28	149
Università Mediterranea di Reggio Calabria	77	62	42	42	223
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli	38	31	42	42	153
Università Telematica "Pegaso"	113	113	113	113	452
Università di Cassino e del Lazio meridionale	113	113	113	113	452
Università Europea di Roma	77	62	42	42	223
Università Studi Internazionali di Roma-UNINT	-	62	42	42	146
Università "Saint Camillus International"	113	-	113	113	339
Università Telematica "Universitas Mercatorum"	113	113	113	113	452
Università Telematica "Giustino Fortunato"	113	113	113	113	452
Università per Stranieri di Reggio Calabria	-	113	85	85	283
Università di Salerno	77	62	42	42	223
Università degli Studi "Link Campus University"	113	113	113	113	452
Università telematica "e-Campus"	113	113	113	113	452